

SENATO DELLA REPUBBLICA

2^a COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

MERCOLEDÌ 6 GIUGNO 1956

(36^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SPALLINO

INDICE

Disegni di legge:

« Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1286) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	Pag. 435, 436
ROMANO, <i>relatore</i>	435
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	435

« Modificazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sui Libri fondiari nella regione Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 » (1295) (Di iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige) (Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	432, 434, 435
AZARA, <i>relatore</i>	432
GAVINA	434
PELIZZO	434
PICCHIOTTI	434
PIECHELE	435
RAFFEINER	434

« Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1366) (Di iniziativa dei deputati Geraci ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	Pag. 436
PELIZZO, <i>relatore</i>	436

« Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (1450) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	431
LEONE	431
PICCHIOTTI	431

« Determinazione della circoscrizione territoriale del distretto della Corte d'appello di Trieste » (1467) (Rinvio della discussione):

PRESIDENTE	431, 432
PELIZZO, <i>relatore</i>	431
SCALFARO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	431

« Modifica dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie » (1469) (Discussione e approvazione) (1):

PRESIDENTE, <i>relatore</i>	430, 431
LEONE	431
NACUCCHI	431
PICCHIOTTI	431

(1) Il titolo del disegno di legge risulta così modificato: « Aggiunta all'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ».

La seduta ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Azara, Bo, Cemmi, Corsini, Leone, Magliano, Marzola, Monni, Nacucchi, Pannullo, Papalia, Pelizzo, Pellegrini, Picchiotti, Ravagnan, Romano Antonio e Spallino.

A norma dell'articolo 25, ultimo comma, del Regolamento, intervengono i senatori Piechele e Raffener.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Scalfaro.

PICCHIOTTI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifica dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie » (1469).

PRESIDENTE, *relatore.* L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica dell'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, n. 226, sui proventi delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge del quale do lettura.

Articolo unico.

All'articolo 3 della legge 9 aprile 1953, numero 226, è aggiunto il seguente capoverso:

« Nel caso di sufficiente capienza il terzo tenuto a disposizione del Ministero può essere impiegato anche per sopperire ai bisogni straordinari degli uffici giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi gli uffici di conciliazione ».

Riferirò io stesso, brevemente, su questo disegno di legge. Con decreto legislativo del 9 aprile 1948, n. 486, si provvedeva all'aumento dei diritti spettanti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie, secondo una tabella allegata al decreto. Più precisamente l'articolo 12 stabiliva che i funzionari delle cancellerie e delle segreterie giudiziarie non possono percepire

trimestralmente sulla quota dei due terzi dei proventi, di cui all'articolo 10 dello stesso decreto, una somma superiore alle lire 20.000, salvo il disposto di cui all'ultimo comma dell'articolo 13. L'eventuale avanzo è tenuto dalla cancelleria di ciascun ufficio nel conto corrente postale intestato alla segreteria della Procura generale.

Con legge 9 aprile 1953, n. 226, si sostituiva la tabella allegata al decreto legislativo 9 aprile 1948 con altra tabella, e il terzo comma dell'articolo 13 di quel decreto legislativo era sostituito col seguente: « La somma eventualmente residua e l'avanzo di cui al comma secondo dell'articolo 12 sono ripartiti, per due terzi, in quote uguali fra tutti indistintamente i funzionari del distretto, compresi quelli che hanno già percepito la quota di lire 20.000. L'altro terzo è tenuto a disposizione del Ministero di grazia e giustizia per sopperire a bisogni straordinari dei tribunali e delle preture, anche non facenti parte del distretto giudiziario da cui le somme provengono ». Si migliorava così la precedente disposizione, tuttavia alla ripartizione del fondo presso il Ministero di grazia e giustizia non partecipavano, in caso di bisogni straordinari, nè le cancellerie delle Corti, nè le segreterie delle Procure, il che costituiva una evidente sperequazione di trattamento perchè anche questi ultimi uffici, sia pure in misura minore, contribuivano a formare quel fondo.

Pertanto, con il disegno di legge ora sottoposto all'esame della Commissione, si propone di far partecipare, per il caso di sufficiente capienza e per sopperire a bisogni eccezionali, anche gli uffici giudiziari diversi dalle preture e dai tribunali, esclusi evidentemente gli uffici di conciliazione.

Si tratta, come ognuno comprende facilmente, di una più equa e razionale distribuzione di un fondo, alla cui formazione tutti gli uffici giudiziari concorrono, sia pure in grado e in misura diversa.

Appunto in vista di questa partecipazione in diversa misura alla costituzione del fondo è ovvio che nella distribuzione di quel terzo dei proventi tenuti a disposizione del Ministero si dia la precedenza alle particolari esigenze degli uffici dei tribunali e delle preture e successivamente alle cancellerie delle Corti e alle se-

greterie delle Procure. Essendo il disegno di legge ispirato a ragioni di equità e di giustizia distributiva, il relatore vi propone l'approvazione dell'articolo unico da aggiungere all'articolo 3 della legge 9 marzo 1953, n. 226.

PICCHIOTTI. Mi dichiaro favorevole alla approvazione del disegno di legge, nonostante che esso rappresenti in realtà una speranza, che potrà realizzarsi soltanto se i fondi saranno sufficienti. Ad ogni modo, un piccolo passo avanti è stato fatto.

NACUCCHI. Anche io mi dichiaro favorevole al disegno di legge.

LEONE. Anche noi siamo d'accordo.

PRESIDENTE, *relatore*. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Prima di passare all'approvazione del disegno di legge, vorrei precisare che il titolo del disegno di legge parla di modifica dell'articolo 3, mentre, in realtà, si tratta di un'aggiunta all'articolo 3. Pertanto, vorrei proporre di sostituire alle parole « Modifica dell'articolo 3 » le altre: « Aggiunta all'articolo 3 ».

Poichè non si fanno obiezioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari » (1450).

PRESIDENTE, *relatore*. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Qualifica di ufficiali e di agenti di polizia giudiziaria ai funzionari ed agli agenti delegati dai Ministeri dell'agricoltura e delle foreste e dell'industria e del commercio ad esercitare il servizio di vigilanza per la repres-

sione delle frodi nella preparazione e nel commercio di sostanze di uso agrario e di prodotti agrari ».

Proporrei di rinviare ad altra seduta la discussione di questo disegno di legge, per esaminare se sia veramente necessaria un'apposita legge o se non siano sufficienti, per raggiungere le finalità che il progetto si propone, le disposizioni dell'ultimo comma dell'articolo 221 del Codice di procedura penale nel testo modificato dalla legge 18 giugno 1955, n. 517.

PICCHIOTTI. Sono d'accordo con l'onorevole Presidente e mi dichiaro, pertanto, favorevole al rinvio.

LEONE. Anch'io ritengo opportuno un tale accertamento e sono quindi favorevole al rinvio.

PRESIDENTE, *relatore*. Poichè non si fanno osservazioni, la discussione di questo disegno di legge è rinviata ad altra seduta.

Rinvio della discussione del disegno di legge:

« Determinazione della circoscrizione territoriale del distretto della Corte d'appello di Trieste » (1467).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Determinazione della circoscrizione territoriale del distretto della Corte d'appello di Trieste ».

Onorevoli colleghi, questo disegno di legge è pervenuto alla Commissione nel periodo immediatamente antecedente il 27 maggio, con la raccomandazione, da parte del Presidente del Senato, che venisse messo all'ordine del giorno il più presto possibile. Ciò è stato da me fatto, con la nomina a relatore del collega Pelizzo.

PELIZZO, *relatore*. Proporrei di rinviare la discussione di questo disegno di legge, per poter conoscere il parere dei Consigli dell'Ordine degli avvocati delle varie circoscrizioni interessate: Trieste, Gorizia, Pordenone.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo è favorevole alla proposta di rinvio. La polemica è partico-

larmente intensa sulla competenza dei due tribunali di Gorizia e Trieste, per quanto riguarda Monfalcone e Grado. È evidente che se al tribunale di Trieste si togliessero Monfalcone e Grado, il territorio di competenza del tribunale di Trieste coinciderebbe col territorio di competenza della pretura di Trieste. Ed è anche vero che Gorizia ha sollevato questioni di una certa importanza. Il Ministro stesso ha rivolto una serie di richieste ai due uffici di Trieste e Gorizia per sentire il loro parere e giudicare se sia opportuno confermare la proposta contenuta nel disegno di legge o eventualmente se non si debba giungere a delle modifiche. Una deliberazione affrettata sul progetto di legge — quale quella che potremmo prendere questa mattina — potrebbe condurre a stabilire delimitazioni territoriali non rispondenti ad una conveniente ripartizione di competenza. Siamo d'accordo quindi sulla necessità di sentire il parere dei Consigli dell'Ordine degli avvocati.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, la discussione del disegno di legge s'intende rinviata per conoscere il parere dei Consigli dell'Ordine degli avvocati di Trieste, Gorizia e Pordenone.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige: « Modificazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sui Libri fondiari nella regione Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 » (1295).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, sui Libri fondiari nella regione Trentino-Alto Adige, in base all'articolo 29 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 ».

AZARA, *relatore*. Agli articoli di questo disegno di legge sono stati proposti degli emendamenti dal senatore Cemmi. Il primo di questi emendamenti tende a sopprimere l'articolo 1 del disegno di legge, il quale dice:

« Nel territorio della regione Trentino-Alto Adige tutti i provvedimenti in materia tavo-

lare debbono essere firmati dal Pretore, in funzione di Giudice tavolare, e controfirmati dal conservatore del Libro fondiario.

Gli originali dei decreti tavolari vengono conservati, unitamente alle domande, presso i rispettivi uffici del Libro fondiario ».

Lo stesso Governo aveva proposto la soppressione di questo articolo 1.

Le leggi della Regione non possono derogare alle norme delle leggi dello Stato. Con questo articolo 1, invece, si vorrebbe cominciare a portare delle innovazioni sull'Ordinamento giudiziario. È ben noto a tutti che i provvedimenti che emanano dai magistrati sono controfirmati dai cancellieri. L'innovazione sarebbe molto importante e non sappiamo quali conseguenze potrebbe avere.

Ed anche il secondo comma mi pare che non sarebbe d'accordo con le norme di legge che richiedono che nelle cancellerie debbano essere conservati gli originali degli atti emanati dai magistrati. Tuttavia per questo secondo comma, mi pare che si tratta di una questione più che altro di convenienza pratica.

Per quanto riguarda l'articolo 2, il senatore Cemmi propone di sostituirlo con il seguente: « Il secondo comma dell'articolo 31 del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499, è abrogato ». E, in subordine, di sostituire nel secondo comma dell'articolo le parole « cinque anni » con le altre « dieci anni ».

C'è quindi una proposta abrogativa, e ce n'è un'altra modificativa. Di fronte a questi, ci sono però altri emendamenti che vengono proposti dal senatore Piechele.

Sull'articolo 2, il senatore Piechele, in un suo promemoria, afferma quanto segue: « È inaccettabile la proposta di estendere la validità delle procure oltre i cinque anni, dato che il sistema tavolare richiede speciali limitazioni per la validità di tali procure. Tali limitazioni vi sono sempre state nella precedente legislazione, ed ancora vi sono nei Paesi ove vige il sistema tavolare. La limitazione della durata a cinque anni è necessaria per evitare pregiudizi insanabili che potrebbero derivare al mandante nel caso alla procura generale venisse riconosciuta una durata superiore ai cinque anni, e cioè oltre i termini per l'impugnazione nei confronti di terzi acquirenti. È perciò necessario respingere gli emendamenti

proposti che vorrebbero portare la durata delle procure da cinque a dieci anni ».

Per quanto concerne l'articolo 3, vi sono due emendamenti proposti dal senatore Cemmi. Il primo consiste nella sostituzione della parola « prodotta » con la parola « promossa », ove è detto: « se entro il termine assegnato a norma dell'articolo 43, o in quello eventualmente prorogato, non sia stata prodotta la giustificazione ». Ora, la parola « prodotta » è un termine perfettamente rientrante nel linguaggio giuridico italiano. La parola « promossa », invece, sarà la traduzione italiana del diritto austriaco; ma devo confessare che non ho mai sentito dire, nel linguaggio tecnico italiano, che si promuovano queste giustificazioni dei documenti, ma ho sempre sentito dire che si producono.

Pertanto, non sarei favorevole a questa modificazione, che, dal punto di vista tecnico, sarebbe errata.

L'altro emendamento proposto all'articolo 3 dal senatore Cemmi è invece più sostanziale, e si propone di aggiungere, alla fine dell'articolo, le parole: « purchè la causa che ha originato la prenotazione sia stata definita o abbandonata o il provvedimento amministrativo sia stato conseguito o non sia conseguibile o i documenti necessari per giustificare l'ottenuta prenotazione non siano producibili ». Ora, la prima parte di questo emendamento aggiuntivo credo che non possa dar fastidio a nessuno, e possa anzi essere chiarificatrice. Ma sulla seconda parte, e cioè sulle parole: « o non sia conseguibile o i documenti necessari per giustificare l'ottenuta prenotazione non siano producibili » richiamo la vostra attenzione, perchè con ognuna di queste due indicazioni si verrebbero a creare delle liti che chissà quando finirebbero, per stabilire la conseguibilità o meno dei documenti e per stabilire se essi siano o non siano producibili ai fini della prenotazione. Per decidere in merito occorrerebbe una causa, cosicchè si verrebbe in tal modo ad arenare tutto, ed il libro tavolare, che ha appunto lo scopo di cercare di eliminare ogni questione ed ogni difficoltà, diverrebbe fonte di enormi complicazioni. Sono dunque del parere che si possa accettare la prima parte dell'aggiunta proposta, ma non la seconda.

« Sono convinto — dice sull'articolo 3 il senatore Piechele — che non vi sia bisogno di alcuna modifica al testo proposto. Trattasi di una facoltà che viene data al Giudice tavolare, che però non può ordinare la cancellazione della prenotazione, senza aver prima fissato il termine perentorio per la giustificazione della prenotazione ».

L'articolo 45 dispone già le cautele per l'accoglimento delle eventuali domande per la cancellazione delle prenotazioni; il proposto articolo 45-bis è destinato — come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge — a colmare una lacuna della legge tavolare disponendo che si possa decretare d'ufficio la cancellazione di una prenotazione. Ed anche questo mi pare non sia infondato. Praticamente l'articolo del disegno di legge corrisponde alle esigenze sia del servizio, sia del libro tavolare.

Un'altra questione sorge in merito all'articolo 4. Il senatore Cemmi propone di sopprimere, all'ultimo comma, le parole: « o dall'avvocato o procuratore legale o dal sindaco del Comune di residenza »: cioè a dire, se si accettasse questo emendamento, resterebbero soltanto i notai a poter autenticare le sottoscrizioni.

Ora, a me pare, invece, che la modificazione che è stata proposta dal testo del disegno di legge sia giustificata. Dirò sottovoce che si tratta di una questione sindacale; e noi non possiamo fare le leggi in vista degli interessi di una categoria, ma dobbiamo farle nell'interesse di tutti i cittadini. Ora, mi sembra che sia nell'interesse di tutti i cittadini approvare il testo dell'articolo così come è formulato, ammettendo la possibilità di andare da un avvocato per far autenticare la domanda senza bisogno di recarsi dal notaio; si tratta di una grande semplificazione in materia procedurale, della quale dobbiamo tener conto.

Con la modifica proposta dal senatore Cemmi si tornerebbe alla sola certificazione dei notai, il che comporterebbe inconvenienti e spese notevoli alle parti. Io ritengo, dunque, che tale modifica non possa essere accolta. Al più si potrebbe, unicamente *pro bono pacis*, sopprimere la certificazione da parte dei sindaci: il sindaco non c'entra nella questione delle parti e nella trattazione delle istanze, e si

tratta in proposito di una certificazione separata che potrebbe anche, eventualmente, arrecare qualche inconveniente.

Non si può però assolutamente, a mio modo di vedere, accettare la soppressione dell'inciso: « o dall'avvocato o procuratore legale », in quanto esso facilita in modo notevole l'andamento delle pratiche. Il senatore Piechele su questo punto è d'accordo con me, ed è per il mantenimento integrale del testo del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Raffeiner, che non fa parte della nostra Commissione ma intende partecipare alla discussione su questo disegno di legge, che lo interessa, prenderà ora la parola sull'argomento in esame.

RAFFEINER. Io rivolgo all'onorevole Presidente ed a tutti gli onorevoli colleghi di questa Commissione la preghiera di voler acconsentire ad una sospensione o ad un rinvio della discussione generale. Io sono relatore di un disegno di legge riguardante provvidenze a favore delle vittime civili di guerra, disegno di legge rinviato da più di un anno e che in questo momento si discute davanti alla 1^a Commissione; a stento sono ora riuscito ad ottenere che si sospendesse un momento la discussione per consentirmi di venire in quest'Aula a pregare la 2^a Commissione di voler rinviare l'esame del disegno di legge della Regione Trentino-Alto Adige, in modo da dare anche a me la possibilità di parlare su questo argomento che mi sta molto a cuore. Desidererei intervenire nel dibattito perchè penso che avrei da dire in proposito parecchie cose importanti.

Prego quindi con insistenza la Commissione di non volermi negare questo favore.

Vorrei inoltre far presente che, ove sia sopra l'articolo 1 — e questa mi sembra la tendenza della Commissione — la Regione, a mezzo dei suoi funzionari, ha dichiarato di non aver più nessun interesse per gli altri articoli: quello che importa alla Regione è l'articolo 1. Ed allora, si può accettare senza preoccupazione il rinvio, poichè neppure la Regione è interessata all'accoglimento di questo disegno di legge mutilato del primo articolo.

PRESIDENTE. Questo disegno di legge si trascina da circa quattro mesi davanti alla Commissione: e si tratta, in fondo, di una questione di poco conto. Personalmente sarei del parere che il senatore Raffeiner, invece di esporre le ragioni che lo inducevano a chiedere un rinvio, avrebbe potuto benissimo esporre le ragioni degli emendamenti che intende proporre o le ragioni per le quali chiede il mantenimento dell'articolo 1 così com'è stato formulato; in tal modo la Commissione sarebbe stata informata e avrebbe potuto concludere la discussione.

Ad ogni modo, io ho espresso il mio avviso come senatore; alla Commissione ogni decisione.

GAVINA. Proporrei di rinviare la discussione ad una data fissa, in modo che, stabilita una data precisa, il collega Raffeiner non prenda altri impegni.

PICCHIOTTI. Io approvo in generale le considerazioni svolte dal nostro Presidente: questi rinvii sono quasi sempre ingiustificati. Però mi sembra che oggi il rinvio sia giustificato da una posizione speciale che è venuta maturandosi per il collega Raffeiner: si tratta di una relazione ad un disegno di legge così importante come quello al quale egli ha accennato e, se questa coincidenza strana è venuta ad immettersi nella discussione di questo nostro disegno di legge, io trovo che non sia possibile non accedere alla richiesta di rinvio.

Dobbiamo però osservare che, appartenendo il collega Raffeiner ad un'altra Commissione, egli non dovrà per nessuna ragione impegnarsi, per il giorno in cui sarà fissato il seguito dell'attuale discussione, ad essere relatore di altri provvedimenti.

PELIZZO. Con questo disegno di legge veniamo a disciplinare la materia tavolare soltanto per la Regione Trentino-Alto Adige, mentre tale sistema vige anche nella Venezia Giulia. In tal modo si apportano delle modificazioni all'attuale legislazione soltanto per un territorio dello Stato italiano, senza disciplinare uniformemente la materia.

Io vorrei che si estendessero le attuali disposizioni a tutto il territorio italiano ove vige il medesimo sistema, mentre l'articolo 1 parla specificamente della Regione Trentino-Alto Adige.

PIECHELE. Mi permetto di osservare al collega Pelizzo che è solo la norma dell'articolo 1 del disegno di legge che fa riferimento particolare alla Regione Trentino-Alto Adige; ma questa particolarità è data da una situazione speciale di questa Regione nei confronti del territorio della Venezia Giulia, ove pure vige il sistema tavolare.

Alla Regione Trentino-Alto Adige è stata attribuita, dallo Statuto speciale dell'autonomia, una competenza particolare per quanto riguarda l'ordinamento dei libri fondiari. Quindi la Regione Trentino-Alto Adige, quando ha ritenuto di proporre, come è previsto dall'ordinamento vigente, il presente disegno di legge, ha tenuto conto del fatto che le disposizioni dell'articolo 2, dell'articolo 3 e dell'articolo 4 varranno per tutti i territori ove vige il sistema tavolare, mentre la disposizione speciale dell'articolo 1 concernente i decreti tavolari emessi dal Giudice tavolare, deve valere soltanto per la nostra Regione, in cui vi è stato questo passaggio amministrativo della competenza giurisdizionale in materia dei Libri fondiari, che ha portato come conseguenza il passaggio della tenuta dei Libri fondiari alla Regione. Ecco il motivo della differenza adottata per la Regione Trentino-Alto Adige.

Per quanto concerne il rinvio della discussione io non posso far altro che dichiararmi d'accordo con il collega Raffeiner, per dare a lui la possibilità di difendere l'articolo 1. È su di esso infatti che verte la questione; per il resto, più o meno, potremmo essere tutti d'accordo.

PRESIDENTE. Molto probabilmente in questa stessa settimana la Commissione tornerà a riunirsi; pertanto il disegno di legge potrà essere rinviato a domani o a dopodomani.

Poichè non vi sono osservazioni, rimane così stabilito.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari » (1286).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, numero 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari ».

Ricordo alla Commissione che nell'ultima seduta, per dirimere il contrasto fra ufficiali giudiziari e aiutanti ufficiali giudiziari, era stata nominata una Sottocommissione, composta dal relatore Romano e dai senatori Gavina e Franza. Non mi consta che questa Commissione si sia mai riunita.

ROMANO, *relatore*. La Sottocommissione fu nominata qualche giorno prima che si partisse per la campagna elettorale, e pertanto, allora, non fu possibile riunirla. Avrebbe potuto essere convocata al nostro ritorno, se anche il senatore Franza fosse rientrato; ma non è stato così.

SCALFARO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritengo, come dissi altra volta, che la Sottocommissione, in un problema così difficile, delicato e complesso, sia lo strumento migliore per trovare una soluzione, anche perchè il Governo ha più volte dichiarato quale è il suo punto di vista, e quanto desideri di trovare una soluzione concreta: cosa non facile, ma possibile.

Io pregherei però l'onorevole Presidente di voler fissare ai lavori della Sottocommissione un termine, che, purtroppo, non potrà essere molto breve, perchè, almeno dal punto di vista del Governo, già espresso altra volta, vi sono tre problemi da porre all'esame: il problema dell'ufficio unico, il problema delle competenze ed il problema della più equa ripartizione dei proventi. Ora, anche se si dovesse accettare l'ipotesi governativa di non toccare il problema delle competenze, ma di attuare l'ufficio unico e di cercare una soluzione per la questione dei proventi, questo terzo punto è così delicato che non è facile trovare una so-

luzione che possa essere ben accolta dalla Commissione ed anche da entrambe le categorie: poichè credo che Governo e Commissione abbiano lo stesso desiderio di andare incontro alle esigenze delle due categorie: si era anche proposto che la Sottocommissione chiamasse le parti interessate per sentire le loro proposte concrete.

Pertanto, l'onorevole Presidente potrebbe fissare il termine di dieci giorni, o di quindici al massimo, entro il quale la Sottocommissione dovrà trovare la soluzione, oppure presentare una relazione ove si dichiara che non si è trovata una soluzione. A mio parere quindici giorni possono essere un termine sufficiente.

PRESIDENTE. Il termine potrebbe essere stabilito per il 15 giugno prossimo, invitando i componenti della Sottocommissione a riunirsi al più presto per ascoltare i desideri delle categorie interessate.

Se la Commissione è d'accordo, la discussione del disegno di legge si intende rinviata alla seduta di venerdì 15 giugno.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Rinvio della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori » (1366) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Geraci ed altri: « Modifica agli articoli 2, 7, 10, 17, 19, 22, 24, 51 e 69 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, che istituisce la Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori », già approvato dalla Camera dei deputati.

PELIZZO, *relatore*. Propongo che anche questo disegno di legge sia rinviato alla seduta del 15 giugno.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. La discussione del presente disegno di legge si intende dunque rinviata alla seduta che la Commissione terrà il 15 giugno prossimo.

La seduta termina alle ore 11.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.